



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE SPECIALI DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE PRECARIO MEDIANTE STABILIZZAZIONE

Approvato con Deliberazione Commissariale n. 155 del 18/11/2020.

Art. 1

Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

1. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, delle norme di contenimento della spesa del personale, delle capacità assunzionali e delle risorse disponibili, procede, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs nr. 75 del 25/05/2017 e dell'art. 3 della L.R. 27/2016, così come modificato dall'art. 26 della L.R. 8/2018 e dal comma 2 dell'art 22 della L. R. n. 1/2019, alla stabilizzazione, mediante il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria, del personale precario in servizio presso lo stesso.
2. Il presente regolamento è rivolto alla stabilizzazione del personale precario a tempo determinato in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e di cui alla Deliberazione Commissariale nr. 154 del 18/11/2020 ad oggetto: "Riconnizione del Personale Anno 2020 e Approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022";
3. La stabilizzazione del personale precario avverrà ai sensi della normativa nazionale e regionale citata al precedente comma 1 mediante l'espletamento di procedure selettive interamente riservate al personale a tempo determinato in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento.
4. Le procedure si concluderanno con la stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale, approvato annualmente dall'amministrazione ai sensi dell'art.91 D.Lgs. 267/2000 e nel rispetto dell'art. 6 co. 2 del D. Lgs 165/2001.
5. La presente disciplina costituisce regolazione speciale e derogatoria in materia di procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro con rapporto a tempo indeterminato presso l'amministrazione pubblica locale, ai sensi dell'art.89, comma 2, lett. d), del D. Lgs. 267/2000.

Art. 2

Tipologia dei rapporti oggetto di stabilizzazione

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti di consolidamento dei rapporti di lavoro precario, mediante la stabilizzazione del personale precario in possesso dei requisiti di accesso richiesti, assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, costituito ai sensi delle disposizioni dettate in materia, dalla L.R. 85/1995, L.R. 16/2006, L.R. 21/2003, dal vigente CCNL

del comparto contrattuale Regioni-Autonomie Locali per le parti applicabili e dall'art. 36 del D.Lgs.165/2001.

2. Possono essere ammessi alle procedure di stabilizzazione disciplinate dal presente regolamento i dipendenti assunti presso questo Ente con contratto di lavoro subordinato e a tempo determinato, anche parziale, in relazione a posizioni professionali iscritte alle categorie A, B, C e D del vigente ordinamento professionale del personale dipendente dagli EE.LL., di cui al CCNL del 31/3/1999.

3. Le procedure di stabilizzazione di cui al presente regolamento non possono essere effettuate per l'assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale ascritto a qualifica dirigenziale, personale assunto ex art 90 ed art 110 D. Lgs. 267/00.

Art. 3

Determinazione del servizio prestato e principi di riferimento

1. I requisiti di servizio utile ai fini dell'accesso alle procedure di stabilizzazione, disciplinate dal presente regolamento, debbono essere conseguiti esclusivamente presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ai fini della determinazione, quale requisito, di uno specifico periodo temporale idoneo a consentire la valutazione dello stesso quale bisogno funzionale di natura strutturale dell'Ente, a fronte del quale procedere alla stabilizzazione del relativo rapporto.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono rispettose dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione dell'Ente, ai sensi dei vigenti principi costituzionali in materia di accesso all'impiego presso l'amministrazione pubblica, nonché dei relativi corollari di principio desumibili dagli artt. 35 e segg. del D. Lgs. 165/2001 tra cui in particolare:

- a) adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, in grado di verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione professionale da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) composizione delle commissioni con esperti di provata competenza scelti tra i dipendenti dell'amministrazione consortile.

Art. 4

Procedura di stabilizzazione

1. Ai fini di provvedere ad una idonea conoscibilità della procedura stessa nei confronti dei soggetti interessati, l'Amministrazione Comunale procede alla pubblicizzazione del procedimento di stabilizzazione mediante specifico avviso pubblico da divulgare in apposita sezione del sito internet istituzionale e/o attraverso ulteriori ed idonee forme di diffusione conoscitiva della procedura stessa.

2. L'istanza di partecipazione alla procedura di stabilizzazione deve essere presentata nel termine perentorio massimo di giorni dieci decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, completa di ogni indicazione, autocertificazione e dichiarazione sostitutiva previsti nello stesso avviso.

3. Non saranno prese in considerazione, ai fini della partecipazione al procedimento di stabilizzazione, le istanze pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine perentorio di cui sopra, nonché le domande incomplete o mancanti di elementi essenziali richiesti.

4. Ad esito delle procedure di stabilizzazione sarà formata apposita graduatoria di merito per ciascuna procedura intesa all'acquisizione del personale precario, in relazione al punteggio riportato da ciascun partecipante alla stessa.

5. Data la natura della selezione interamente riservata, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del D. Lgs 165/2001 s.m.i., peraltro non più obbligatoria ai sensi dell'art 3, comma 8, della legge n. 56/2019 mentre va previamente attivata la procedura di cui all'art.34 bis del D. lgs. n. 165/2001 (Circolare Funzione Pubblica n. 3/2017).

Art. 5

Commissione giudicatrice per lo svolgimento delle procedure di stabilizzazione

1. La Commissione giudicatrice per la copertura dei posti tramite le procedure di stabilizzazione, riferibili alle categorie A, B, C e D è composta, come di seguito indicato:

a) da un Dirigente o da un Responsabile di PO dell'Ente, in qualità di Presidente.

b) da n. 2 dipendenti dell'Ente inquadrati in categoria non inferiore alla "D".

2. La Commissione viene nominata con apposito provvedimento del Segretario/Direttore Generale.

3. Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice sono espletate da un dipendente dell'Ente di categoria non inferiore alla "C".

Art. 6

Incompatibilità

1. La Commissione preliminarmente, nella prima seduta d'insediamento, verifica l'inesistenza di rapporti di parentela ed affinità, entro il quarto grado, con i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. ed i componenti sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti l'inesistenza di situazioni di incompatibilità. Dell'avvenuta verifica si dà atto nei verbali di seduta.

2. Si verificano, altresì, le situazioni di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico ex art 35 bis D.Lgs. 165/01.

Art. 7

Criteri per la stabilizzazione personale precario

1. Possono partecipare alla selezione per la copertura dei predetti posti solo coloro i quali siano inseriti nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30 comma 1 ss. della L.R. n. 5/2014 .

2. Possono partecipare alla selezione interamente riservata, **concorrendo esclusivamente per il numero di ore in essere al 31 dicembre 2015**, i lavoratori in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che siano già titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato **nello stesso profilo professionale ricoperto al momento della pubblicazione del presente avviso**, e precisamente:

a) risultino in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) abbiano maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

3. Coloro che aspirano alla stabilizzazione devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;

b) idoneità fisica all'impiego;

c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.; la partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;

d) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo scolastico, per il personale precario appartenente alla Cat. A e B, il diploma di scuola media superiore per la stabilizzazione del personale appartenente alla Cat. C, il diploma di laurea per quella del personale di categoria D;

e) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;

4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e dovranno essere oggetto di apposita autocertificazione.

5. Le domande saranno esaminate da una apposita commissione giudicatrice, la cui composizione e nomina sono disciplinate nel precedente art. 5 del presente regolamento.

6. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:

- a) l'inoltro della domanda oltre il termine di cui al bando di selezione;
 - b) la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa;
 - c) la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - d) la mancanza dei requisiti richiesti dall'apposito avviso;
7. Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, eventualmente già costituito.

Art. 8

Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale precario di categoria A e B

1. La stabilizzazione di personale precario appartenente alle categorie A e B, per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, è effettuata in applicazione e ai sensi dell'art.20 del D. Lgs n. 75/2017, dell'art.30 L.R. 20/01/2014, n. 5 e dell'art. 3 della L.R. n.27/2016 e s.m.i, dell'art. 49 L. R. 15/2004, e del D.P.R.S. 5/04/2005, attraverso una selezione pubblica interamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.
2. La graduatoria di merito sarà redatta mediante una valutazione per soli titoli.
3. Ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L. R. n.15/2004 si applicano i criteri di cui al D.P.R.S. del 5/04/2005 avente per oggetto "Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale del 5 novembre 2004 n.15", pubblicato sulla GURS parte I n. 18 del 29/04/2005.
4. I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono titoli di studio, titoli formativi e servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%, con le attribuzioni specificate nel precitato D.P.R.S.
5. Ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii., è possibile produrre, in luogo dei titoli posseduti, una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del citato DPR. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti dall'Amministrazione Consortile o verificata, se del caso, direttamente dall'Ufficio.
6. In riferimento a quanto indicato al punto 3, i titoli o le eventuali dichiarazioni sostitutive di cui sopra dovranno contenere tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione, pena la loro mancata considerazione.

Art. 9

Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale di categoria C e D

1. La stabilizzazione di personale precario appartenente alla categoria C e D per le quali è rispettivamente richiesto il requisito del diploma di scuola media superiore, o il diploma di laurea, attinenti al profilo professionale da coprire, è effettuata in applicazione e ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 75/2017, dell'art.30 L. R. 20/01/2014, n. 5 e dell'art. 3 della L.R. n.27/2016, attraverso una selezione pubblica interamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.
2. La selezione sarà espletata tramite procedure concorsuali per soli titoli.
3. I titoli valutabili ai fini della selezione sono: titoli di studio, titoli professionali e servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente, al 60%, 20% e 20%, con l'assegnazione dei relativi punteggi, ai titoli presentati da ciascun candidato, in conformità ai criteri previsti dal Decreto dell'Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana del 3/2/1992, come modificato dal successivo Decreto 19 ottobre 1999. Non si procede all'assegnazione di alcun punteggio ai titoli che non consentono una valutazione certa o non abbiano i requisiti previsti.

3.1) Ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii., è possibile produrre, in luogo dei titoli posseduti, una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del citato DPR. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti dall'Amministrazione o verificata, se del caso, direttamente dall'Ufficio.

3.2) In riferimento a quanto indicato al punto 3, i titoli o le eventuali dichiarazioni sostitutive di cui sopra dovranno contenere tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione.

Art. 10

Graduatorie

1. Ultimate le procedure relative alle selezioni di cui ai precedenti articoli, la Commissione procederà a redigere una graduatoria di merito dei candidati idonei, per ciascuna categoria.

2. La Commissione compilerà, altresì, un elenco degli eventuali esclusi dalle graduatorie indicando, per ciascuno di essi, i motivi di esclusione.

3. La Commissione, al termine della definizione della graduatoria di merito, trasmette la stessa al Responsabile del Settore/Servizio Gestione Risorse Umane, il quale predispone idoneo atto di approvazione della graduatoria; nello stesso atto sarà adeguatamente evidenziato che i soggetti già titolari di contratto a tempo determinato, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per il posto da coprire nel Libero Consorzio, sono prioritariamente destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato. Resta, inoltre, nelle competenze del Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane, in caso di parità di punteggio tra i candidati, la verifica della presenza di eventuali "preferenze" previste ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del DPR 487/94 e successive modifiche, con preferenza, in caso di ulteriore parità, per il candidato più giovane di età. Dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione dell'anzidetta graduatoria decorrono i termini per eventuali impugnative.

4. La graduatoria resta valida per tre anni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art.91, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, potendo, in questo periodo, essere utilizzata ai sensi di tale disposizione e delle norme regolamentari sull'accesso e sullo scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'amministrazione, per la stabilizzazione di ulteriore personale precario, nel rispetto comunque, delle facoltà di assunzione correlate alle graduatorie di merito per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato allo stato operanti e dalle normative vigenti in materia e, comunque, fintanto che sono consentite le procedure speciali di assunzione mediante stabilizzazione.

Art. 11

Approvazione graduatorie di merito

1. Esaminati gli atti trasmessi dalla Commissione, qualora il Responsabile di Settore/Servizio Gestione Risorse Umane riscontri delle irregolarità, procede come segue:

a) se l'irregolarità consiste in un errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri definiti dalla Commissione, tale, cioè, da apparire – ad evidenza – errore di esecuzione, procede direttamente, con apposita determinazione, alla rettifica dei verbali ed alle conseguenti variazioni nella graduatoria di merito;

b) se l'irregolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme contenute nel presente regolamento, ovvero, quando si rilevi palese incongruenza o contraddittorietà, rinvia con proprio atto i verbali alla Commissione, con invito al Presidente di riconvocarla, entro cinque giorni, perché provveda, sulla base delle indicazioni, all'eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito;

c) qualora il Presidente non provveda alla convocazione della Commissione o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni ricevute, si procede con atto formale del Responsabile del Settore/servizio Gestione Risorse Umane, alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento delle fasi delle operazioni selettive

viziate e, conseguentemente, alla nomina di una nuova Commissione che ripeta le operazioni di selezione a partire da quella dichiarata illegittima con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria;

2. Il Responsabile del Settore/Servizio Gestione Risorse Umane provvede all'approvazione delle operazioni di selezione sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione;

3. La graduatoria di cui al precedente comma è pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi oltre che in Amministrazione Trasparente sottosezione bandi di concorso.

Art. 12

Assunzione in servizio

1. A conclusione delle procedure di stabilizzazione e previa formazione della graduatoria, l'Amministrazione provvede al consolidamento del rapporto di lavoro nei confronti del personale interessato, nei limiti dei posti da ricoprire mediante tale procedura di reclutamento, attraverso la stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo le disposizioni di legge, delle norme comunitarie e del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali in vigore.

2. Prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro si provvederà ad acquisire i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali:

- estratto dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea;
- certificato di godimento dei diritti politici;
- certificato del casellario giudiziale;
- certificato dello stato di famiglia;

La documentazione di cui sopra può anche essere autocertificata ai sensi delle vigenti normative in materia, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di procedere alla verifica d'ufficio di quanto dichiarato e autocertificato.

Il responsabile del procedimento, inoltre, invita il candidato a produrre, entro il termine assegnato, la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti d'impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni. In caso contrario dovrà presentare dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione;

b) il titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione in originale o copia autentica o mediante autocertificazione con indicazione dell'Istituto ove è stato conseguito e dell'anno scolastico di conseguimento, nonché tutti gli altri documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

3. I documenti di cui sopra possono altresì essere acquisiti d'ufficio. In assenza degli stessi, così come dei necessari requisiti richiesti si comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto.

4. L'ammissione in servizio è subordinata alla verifica dell'inclusione nell'elenco regionale di cui all'art.30 della L.r. n.5/2014.

5. L'Ente prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro ha facoltà di accertare, a mezzo di struttura pubblica sanitaria, il possesso dell'idoneità fisica necessaria all'espletamento delle funzioni di competenza.

6. Il candidato che non assuma servizio o si dimetta dal posto o non dia riscontro alla convocazione, decade da ogni diritto conseguente ad eventuale successivo utilizzo della graduatoria fino alla completa utilizzazione della stessa. Qualora per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data prefissata, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio.

7. In caso di rinuncia o successiva decadenza del nominato, l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla sua sostituzione mediante assunzione di altro concorrente risultato idoneo, secondo l'ordine

della graduatoria.

8. Il candidato dichiarato vincitore sarà assunto in servizio e, trattandosi di procedura speciale di assunzione per personale già in servizio, sia pur con contratto a tempo determinato o flessibile, non sarà necessario sostenere il periodo di prova.

9. Le procedure di assunzione di cui al presente articolo rimangono comunque subordinate, ai sensi della delibera commissariale n. 154 del 18/11/2020, al mantenimento della copertura finanziaria da parte della Regione ai sensi della l.r. 27/2016 nonché alla verifica negativa della procedura di mobilità di cui all'art 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 13

Trattamento dati personali

1. Ai sensi del Reg UE 679/2016 e delle relative norme nazionali di attuazione, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione riservata e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per la partecipazione alla selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione del candidato.

3. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto per la conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e di contratto vigenti in materia.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Tipologia dei rapporti oggetto di stabilizzazione
- Art. 3 - Determinazione del servizio prestato e principi di riferimento
- Art. 4 - Procedura di stabilizzazione
- Art. 5 - Commissione giudicatrice per lo svolgimento delle procedure di stabilizzazione
- Art. 6 - Incompatibilità
- Art. 7 - Criteri per la stabilizzazione del personale precario
- Art. 8 - Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale precario di categorie A e B
- Art. 9 - Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale precario di categoria C e D
- Art. 10 - Graduatorie
- Art. 11 - Approvazione graduatoria di merito
- Art. 12 - Assunzione in servizio
- Art. 13 - Trattamento dati personali
- Art. 14 - Disposizioni finali